



**Regolamento per il conferimento di
Assegni di Ricerca INDIRE**

**Regolamento per il conferimento di Assegni di Ricerca INDIRE
(adottato con Delibera n. 42 del 3 ottobre 2022)**

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella versione precedente all'entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, banditi nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario o da altre fonti di finanziamento.
2. Tali assegni ai sensi dell'art. 14, 6-quaterdecies D.L. n. 36/2022 conv. con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, sono attribuiti per aree di interesse o nell'ambito di specifici programmi di ricerca per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine.
3. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1, l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa.

Articolo 2

Criteri Generali

1. I bandi di selezione e il conferimento di assegni di ricerca rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza.
2. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati. INDIRE si avvale di tecnologie informatiche per assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
3. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli di INDIRE.

Articolo 3

Tipologie di Assegni di Ricerca

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della Legge 240/2010 di cui all'art. 1 del presente regolamento, si individuano le seguenti tipologie di assegno di ricerca e i requisiti che devono possedere i candidati che intendano partecipare alle relative procedure selettive:
 - a) assegni di ricerca "professionalizzanti" conferiti a studiosi in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. n. 509/'99 e da un curriculum professionale idoneo di almeno tre anni;
 - b) assegni di ricerca "post dottorali" conferiti a studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito al termine di un corso di durata minima triennale;

- c) assegni di ricerca "senior" conferiti a studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito al termine di un corso di durata minima triennale oltre a un'esperienza scientifico-professionale di almeno due anni, documentata anche da pubblicazioni scientifiche;
2. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6 del presente regolamento. Il mancato riconoscimento del titolo di studio comporta l'esclusione del candidato.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall' avviso di selezione.

Articolo 4

Durata degli Assegni di Ricerca

1. Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili per la durata massima prevista dalla previgente disposizione;
2. La durata complessiva dei contratti per assegni di ricerca stipulati con il medesimo soggetto non può essere comunque superiore a sei anni. Dal computo temporale sono esclusi i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con lo stesso titolare degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/10 non può in ogni caso essere superiore a 12 anni, anche non continuativi. Dal computo temporale sono esclusi i periodi trascorsi in maternità o in aspettativa.

Articolo 5

Procedure di selezione

1. Gli assegni sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio. L'avviso di selezione è reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito Internet dell'INDIRE e del MUR che provvederà alla successiva pubblicazione sul sito dell'Unione Europea, oltre particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
2. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) tema della ricerca e le funzioni specifiche che l'assegnista dovrà svolgere;
 - b) importo del compenso e delle modalità di erogazione dello stesso;
 - c) durata dell'assegno;
3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso, di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito di INDIRE e del MUR.

Articolo 6

Commissioni Giudicatrici

1. La commissione giudicatrice è nominata su indicazione del Presidente, con provvedimento del Direttore Generale nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione;
2. La commissione è composta da tre componenti con livello non inferiore al VI. Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da un componente della commissione.
3. Nel caso di assegni di ricerca basati su accordi e/o convenzioni con altri enti italiani o esteri, le modalità di svolgimento della selezione e di formazione della commissione possono essere stabiliti nell'ambito degli stessi accordi o convenzioni.

Articolo 7

Conferimento Assegni di Ricerca

1. Il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Il vincitore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione. L'assegno di ricerca viene conferito mediante stipula di apposito contratto individuale che ne disciplina lo svolgimento delle attività.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, verrà sottoscritto per accettazione il codice di comportamento dei dipendenti dell'INDIRE.
4. La stipula del contratto non dà in nessun caso luogo ad un rapporto di lavoro subordinato

Articolo 8

Trattamento economico

1. L'importo dell'assegno di ricerca, nel rispetto dell'importo minimo indicato nel DM n. 102 del 9 marzo 2011, è fissato per ciascuna delle tipologie di assegni di cui al precedente articolo 3 nelle misure seguenti:
 - a) assegni di ricerca "professionalizzanti" quantificato in € 19.367,00;
 - b) assegni di ricerca "post dottorali" quantificato in € 22.000,00;
 - c) assegni di ricerca "senior" quantificato in € 24.000,00;I predetti importi sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e vengono erogati in rate mensili.
2. L'importo di cui al comma 1 non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di INDIRE.

Art. 9

Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali

Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Art. 10

Decadenza, Rinnovo e Sospensione

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'Istituto la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 7.
2. Qualora il titolare dell'assegno di ricerca, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione all'INDIRE.
3. Gli assegni di ricerca sono rinnovabili per un periodo non inferiore a un anno e alle stesse condizioni del contratto originario. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal responsabile della ricerca. Il rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione da parte dello stesso responsabile della ricerca circa l'attività svolta dall'assegnista oltre che all'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio. Il rinnovo è disposto con decreto del Direttore Generale.
4. L'attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007. Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità viene recuperato alla naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari. In tali casi i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il responsabile scientifico e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
6. I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore Generale di INDIRE su proposta del responsabile delle attività di ricerca.

Art. 11

Risoluzione e Recesso

1. Qualora l'assegnista non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata richiesta del responsabile della ricerca e con decreto del Direttore Generale si può disporre la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c..

2. Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al responsabile della ricerca e al Direttore Generale almeno quindici giorni prima. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Art. 12

Incompatibilità e divieto di cumulo

1. Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il personale dipendente in servizio, anche part time o a tempo determinato, presso enti pubblici o soggetti privati, può essere titolare di assegno di ricerca a condizione di essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto, ovvero di sospensione del rapporto di lavoro privato.
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
4. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca.

Art. 13

Riservatezza

L'assegnista è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni. A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori delle sedi di INDIRE assume l'impegno ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in suo possesso.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti dai candidati e dall'assegnista saranno raccolti e trattati da INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della graduatoria. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Titolare del trattamento è INDIRE (Via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 Firenze, Italia, fax 055-2380395, PEC indire@pec.it - segreteriapresidente@indire.it). Per maggiori ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'informativa presente sul sito istituzionale, www.indire.it/privacy.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul sito internet dell'INDIRE, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione INDIRE.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella versione precedente all'entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e dalla vigente normativa in materia.